

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO RETTORALE n. 265 del 01.07.2010 CONTENENTE I CRITERI GENERALI PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DEGLI ART. 2222 E SEGUENTI DEL C.C.

* * *

per

Traduzione in tedesco di un saggio su: *Hermann Broch e la morte di Virgilio.*

* * *

PREMESSO

- che il Prof. Giulio Schiavoni è titolare presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli di fondi per la ricerca locale denominati RScchiavonigRICERCA_ATENEO;
- che è stata eseguita preliminarmente la procedura d'interpello interno mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Studi Umanistici e che non è stata ricevuta alcuna segnalazione di personale disponibile a svolgere l'attività sopracitata nel termine indicato nell'avviso di interpello interno;
- che si è profilata la necessità di attivare un contratto di collaborazione esterna occasionale avente ad oggetto la prestazione di cui sopra;
- che si è proceduto in tal senso a intraprendere una valutazione comparativa mediante regolare bando del 31/07/2014;
- che la procedura relativa al sopracitato bando ha esattamente individuato un candidato idoneo all'espletamento della collaborazione richiesta;
- che l'art.7, c. 6/6bis/6-ter del Decreto Legislativo n.165/01 dispone:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».

- che la legge finanziaria per il 2008, Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 richiede, per i soggetti con i quali sono stipulati contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata continuativa, il possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria, innovando la preesistente normativa (cfr. l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 richiedeva la comprovata competenza);
- che sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con particolare osservanza di quanto indicato ai precedenti punti;
- che è stato verificato il curriculum professionale e formativo del collaboratore individuato e che dal medesimo lo stesso risulta essere in possesso delle idonee competenze per lo svolgimento del lavoro in questione;
- che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che il Direttore di Dipartimento ha autorizzato quanto *infra*:

TRA

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito chiamato "Dipartimento") con sede in Vercelli Via Galileo Ferraris 116 codice fiscale 94021400026, legalmente rappresentato dal Direttore Prof.ssa Raffaella Tabacco domiciliato per la carica in Vercelli Via G. Ferraris n. 116;

E

La dott.ssa Eloisa Perone, nata a [REDACTED], residente a [REDACTED], Via [REDACTED], cap. [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], si conviene e si stipula quanto segue;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La dott.ssa Eloisa Perone si impegna con codesto Dipartimento a procedere, allo svolgimento della seguente prestazione:

Traduzione in tedesco di un saggio su: *Hermann Broch e la morte di Virgilio*.

La prestazione avrà una durata di 60 giorni.

Articolo 2

L'affidamento del suddetto incarico è disciplinato dalle norme contenute negli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato in materia di lavoro autonomo.

Articolo 3

L'incarico indicato nell'articolo 1 dovrà essere svolto dalla dott.ssa Eloisa Perone in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e dovrà essere eseguito personalmente, ovvero con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi eventualmente del contributo complementare di propri collaboratori dei quali risponderà personalmente. L'incarico riveste le caratteristiche della collaborazione occasionale.

Articolo 4

I dati personali del prestatore acquisiti nell'ambito del procedimento vengono raccolti dal Dipartimento e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera il Dipartimento a sottoscrivere ed eseguire il contratto. Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto. Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La dott.ssa Eloisa Perone si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente. L'utilizzo delle informazioni di carattere didattico e scientifico da parte del prestatore sarà consentito solo previa autorizzazione degli Organi Universitari.

Articolo 5

L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e la dott.ssa Eloisa Perone sarà pienamente responsabile per difformità e vizi della prestazione. Il Dipartimento potrà, in caso di cattiva esecuzione, fissare un termine entro il quale la dott.ssa Eloisa Perone dovrà portare a compimento correttamente il proprio lavoro;

scaduto tale termine il Dipartimento potrà recedere dal contratto, salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall'articolo 2224 del Codice Civile.

Articolo 6

L'ammontare del compenso lordo che il Dipartimento s'impegna a corrispondere alla dott.ssa Eloisa Perone per l'esecuzione dell'incarico è di € 25,00 per pagina di 2.000 battute (spazi inclusi), comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore; l'importo massimo del compenso non potrà comunque essere superiore a € 506,91 lordi, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, previa dichiarazione scritta del prof. Giulio Schiavoni attestante l'esatto adempimento della prestazione stessa. Secondo quanto disposto dall' art. 7 del presente contratto la somma di cui sopra verrà corrisposta previa emissione di nota di pagamento e, come dallo stesso richiesto, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla dott.ssa Eloisa Perone.

Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del Codice Civile.

Articolo 7

Ai sensi dell' art. 44 della L. 326/2003 e della circolare INPS n. 103/2004, la dott.ssa Eloisa Perone ha l'obbligo di comunicare al committente sin dall'inizio del rapporto e, tempestivamente, durante il suo svolgimento l'avvenuto superamento o meno della soglia esente.

Articolo 8

Qualora la dott.ssa Eloisa Perone dovesse incorrere in ritardi rispetto al termine finale indicato dall'art. 1, sarà sottoposta ad una penalità nella misura del 3% sull'importo pattuito. Detta penale non si applica se il ritardo è dovuto a cause non imputabili alla responsabilità della dott.ssa Eloisa Perone.

Articolo 9

Sono a carico della dott.ssa Eloisa Perone tutte le spese contrattuali di bollo e di eventuale registrazione.

Articolo 10

La dott.ssa Eloisa Perone dichiara di essere estraneo all'esercizio per professione abituale di altre attività di lavoro autonomo e che la propria prestazione non risulta assoggettabile ad IVA, ma unicamente alle ritenute previste dalla legge.

Articolo 11

La dott.ssa Eloisa Perone dichiara di accettare, per eventuali controversie, la competenza del Foro di Vercelli.

Articolo 12

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5) punto 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1 lettera b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo D. P. R.

Articolo 13

Le parti approvano, senza riserve e cumulativamente, tutte le condizioni del presente contratto.

Articolo 14

L'efficacia del presente contratto è subordinato all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.

Vercelli, 15/09/2014.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'INCARICATO

F.to: dott.ssa Eloisa Perone

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

F.to: Il Direttore prof.ssa Raffaella Tabacco